

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di Pavia)

Verbale n. 16 del 21.02.2022

Il Revisore dei Conti Dott. Filippo Maria Di Gennaro,

Vista la proposta di Deliberazione della Giunta Comunale del 16/02/2022 con la quale viene dato atto della non ricorrenza dell'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020", sottoposta all'esame del revisore per il parere di cui all'art. 239 del TUEL

PREMESSO

che l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*".

L'adempimento prevede che venga istituito un nuovo fondo di garanzia debiti commerciali, che prevede un accantonamento obbligatorio determinato con una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi effettuati dall'Ente

CONSIDERATO

che la Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 07.02.2022 attestava i seguenti valori:

- a) indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: -14 giorni;
- b) percentuale delle fatture pagate nel 2021 sul totale delle fatture ricevute nel medesimo anno 99,73%;
- c) che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale con la quale si dà atto che non ricorrono, per l'esercizio 2021, le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DLn. 183/2020.

Milano, 21 Febbraio 2022

IL REVISORE DEI CONTI



(Dott. Filippo Maria Di Gennaro)